

---

**Professione ostetrica e obbligo assicurativo.**

Com'è noto, l'obbligo assicurativo per i professionisti sanitari previsto dalla Legge n.148 del 2011 era stato prorogato al 15 agosto 2014.

Al fine di dare applicazione a tale norma, sulla base di quanto indicato dalla Legge Balduzzi ( L. 189/2012, art.3, comma 2), sono stati attivati due tavoli presso il Ministero della Salute: il primo dedicato alla definizione dei requisiti minimi per le polizze assicurative di responsabilità professionale; il secondo, mirato a porre i fondamenti per la costituzione del c.d. Fondo Sanità: un fondo di solidarietà finalizzato a fornire risposta ai professionisti che non sono più in grado di reperire una polizza assicurativa a protezione del loro rischio professionale.

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ha partecipato attivamente ad entrambe i tavoli giungendo alla definizione di un testo di regolamento condiviso insieme alle altre Federazioni FnomCeo, IPASVI e TSRM che è stato presentato al Ministero della Salute. In quell'occasione, vi è stata un'ampia ed accesa discussione sull'ambito di operatività dell'obbligo in parola: sul punto, la nostra Federazione, unitamente alle altre, ha inserito nella proposta di regolamento l'esclusione, per i professionisti sanitari che svolgono la loro attività professionale come dipendenti del SSN, dall'operatività di tale obbligo in quanto tale obbligo dovrebbe già essere in capo alla Struttura da cui dipende il professionista sanitario.

Nella relazione illustrativa al Disegno di Legge n. 90/2014 (*"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*): noto come *"Riforma della Pubblica Amministrazione"*) in commento all'art. 27, si legge che *"al fine di evitare costosi contenziosi futuri, tenuto conto della ratio della norma generale (...) in tema di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale"*.

Ne consegue che, se approvato nella formulazione proposta, verrà sancito che le ostetriche dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale non dovranno ottemperare all'obbligo assicurativo stabilito dalla legge: un obbligo che, salvo ulteriore proroga, potrebbe riguardare **solo le ostetriche che svolgono la loro attività in regime libero professionale.**

Indifferentemente dalle evoluzioni normative, la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche consiglia caldamente a tutte le iscritte di provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale "adeguata" a far fronte sia ad eventuali richieste di risarcimento per danni causati nel corso della propria attività professionale, sia per fronteggiare le possibili azioni (c.d. rivalsa) avanti alla Corte dei Conti per i danni causati con dolo o colpa grave.

Sul punto, si comunica che la FNCO ha costituito un tavolo tecnico appositamente dedicato al tema delle assicurazioni professionali al fine di fornire risposte alle iscritte in merito all'adeguatezza delle polizze assicurative da sottoscrivere a tutela della responsabilità professionale in ostetricia in rapporto al proprio rischio professionale.